

**REGOLAMENTO (CE) N. 1100/95 DELLA COMMISSIONE**  
del 15 maggio 1995

**che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 283/95 (\*\*), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (\*\*), in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 960/95 della Commissione (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1081/95 (\*\*);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 960/95 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del

prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 12 maggio 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

*Articolo 1*

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 960/95 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

(\*) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(\*\*) GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 3.

(\*) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(\*) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

(\*) GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 30.

(\*) GU n. L 108 del 13. 5. 1995, pag. 68.